

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI "STELLA POLARE S.P.A."

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

Ai sensi del dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dell'articolo 17 del D.Lgs 19 agosto 2016 n.175, nonché degli articoli 2325 ss. e 2449 ss. del codice civile, è costituita una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica denominata

"STELLA POLARE S.p.A."

con sede legale in Comune di Sestri Levante (provincia di Genova, Regione LIGURIA)

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050), salva anticipata liquidazione od eventuale proroga deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 2

1. La società ha per scopo la produzione di un servizio di interesse generale consistente nella progettazione, l'organizzazione e la gestione di servizi e strutture riferiti ai bisogni della persona – nelle diverse fasi della vita – e delle famiglie; in particolare la società effettua:

1) la progettazione, l'organizzazione e la gestione integrate di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, medici e farmaceutici, socio-educativi e scolastici, socio-culturali, di aggregazione e di comunità;

2) l'organizzazione e la gestione di strutture, centri residenziali socio-assistenziali e pubblici servizi, funzionalmente connessi ai servizi di cui al precedente punto "1";

3) l'espletamento di attività – anche di servizio – strumentali e/o accessorie a quelle indicate ai precedenti punti "1" e "2", quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – le attività di trasporto e di refezione.

2. La società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che verranno repute dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Assemblea utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi. Quanto sopra dovrà avvenire sulla base di piani tecnico-finanziari che ne dimostrino la convenienza economica per la società.

3. E' fatto divieto alla Società di esercitare la sollecitazione al pubblico risparmio e in particolare le attività riconducibili alla qualifica di intermediario finanziario di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1°sett. 1993, n. 385.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI – OBBLIGAZIONI

Articolo 3

1. Il capitale sociale è determinato in **UNMILIONETRECENTOCINQUANTAMILA EURO E ZERO CENTESIMI (1.350.000,00)**, suddiviso in numero duemilasettecento (n.2.700) azioni ordinarie del valore nominale di Euro cinquecento e zero centesimi (euro 500,00) cadauna.

2. Il capitale sociale deve essere posseduto in misura maggioritaria e comunque superiore al sessanta per cento (60%), dal COMUNE DI SESTRI LEVANTE e/o da altri enti pubblici.

3. I conferimenti possono avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro.

Le azioni sono indivisibili e nominative e sono cedibili solo col consenso del Comune di Sestri Levante.

4. Tutte le azioni conferiscono ai loro titolari eguali diritti. Ogni azione attribuisce al titolare il diritto ad un voto.

5. Le modalità e i tempi dei versamenti sulle azioni sottoscritte - fatti salvi i versamenti necessari per la costituzione della società - sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

6. Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere volontariamente costituiti in pegno, né concessi in alcuna forma di garanzia.

7. La società potrà emettere obbligazioni, anche con facoltà di conversione in azioni, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

8. Resta fermo il potere del Consiglio di amministrazione di provvedere all'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2443 c.c.

Articolo 4

1. In caso di aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione agli azionisti, in proporzione al numero delle azioni di cui sono titolari, fermi comunque restando i vincoli di partecipazione maggioritaria di cui al precedente articolo terzo del presente statuto.

2. Le offerte in opzione devono essere comunicate agli azionisti iscritti nel libro dei soci alla data di assunzione della delibera di aumento del capitale.

3. La delibera di aumento del capitale determina le modalità ed i termini di svolgimento della procedura di offerta e di esercizio del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dal successivo articolo quinto.

Articolo 5

1. Le azioni del Socio Operativo (o dei soci operativi) possono essere riscattate dal Comune di Sestri Levante al verificarsi delle seguenti circostanze:

•nell'eventualità in cui, dopo che sia stato deliberato un aumento di capitale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2446 e 2447 c.c., non provveda a sottoscrivere le nuove azioni in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale, determinando in tal modo che la sua partecipazione abbia a scendere;

•nell'eventualità in cui diventi inidoneo e/o perda le caratteristiche di Affidabilità, Capacità tecnico-gestionali e Capacità economico finanziaria sulla base delle quali, a mezzo della procedura pubblica di ricerca, è stato comparativamente scelto;

•nell'eventualità in cui non ottemperi alle obbligazioni assunte mediante la sottoscrizione del contratto di servizio, comportando la risoluzione del medesimo Contratto;

•nell'eventualità in cui sia impossibilitato ad ottemperare alle obbligazioni assunte mediante la sottoscrizione del contratto di servizio, a seguito dell'esperimento della procedura pubblica di ricerca, anche per cause a lui non imputabili ed a condizione che tale impossibilità si protragga per un periodo superiore a tre mesi.

2. Le azioni saranno altresì riscattate dal Comune alla scadenza del contratto di servizio o in caso di risoluzione o recesso relativi a tale contratto.

3. Il riscatto è governato dalle norme di legge salvo quanto nei commi successivi.

4. La determinazione del valore delle azioni verrà effettuata da un esperto (di seguito l'Esperto) selezionato dalla Società mediante procedura ad evidenza pubblica e scelto tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L'Esperto determinerà il valore di mercato delle azioni al momento presunto dell'individuazione del soggetto vincitore della gara di cui al successivo punto 5., sulla base dei criteri previsti in tema di società per azioni dagli articolo 2437ter e seguenti del codice civile entro trenta giorni dalla data di conferimento dell'incarico e dovrà tener conto nella propria valutazione sia dei limiti normativamente posti alla circolazione delle partecipazioni, sia della normale scadenza del Contratto di Servizio. Qualora fosse disponibile una perizia di recente redazione, intendendosi per tale una perizia non antecedente i diciotto mesi, in luogo di una nuova perizia si potrà, d'intesa tra i soci, richiedere una mera integrazione della stessa all'Esperto redattore.

5. L'acquirente delle azioni riscattate verrà individuato con procedura ad evidenza pubblica conforme alle previsioni della cosiddetta "gara a doppio oggetto", e la valutazione effettuata dall'Esperto, di cui al precedente comma 4, verrà assunta come valore di riferimento in tale procedura ad evidenza pubblica.

6. La stipula dell'atto di cessione delle azioni tra il socio uscente e il Comune e tra il Comune e l'acquirente individuato con le procedure di cui al punto 5. avverrà entro 7 (sette) giorni lavorativi dal perfezionamento dell'atto di assegnazione definitiva della gara di cui al punto 5.

7. Il socio uscente non avrà diritto ad alcun titolo a somme ulteriori rispetto a quelle definite nella perizia di cui al punto 4., con particolare riguardo ad eventuali plusvalenze conseguite dal Comune in virtù delle offerte giunte in sede di gara di cui al punto 5.

Articolo 6

1. In considerazione delle limitazioni poste statutariamente alla circolazione delle azioni, in coerenza con la normativa in materia di gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica da parte di società a capitale misto, il Socio Operativo può recedere dalla Società ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile. Il diritto di recesso non può tuttavia essere esercitato prima che sia trascorso un tempo pari ai tre quarti della durata del periodo di affidamento effettivo dei servizi stabilito in sede di gara a doppio oggetto.

2. Il Socio Operativo può comunque recedere dalla Società al verificarsi di una delle ipotesi espressamente contemplate dall'art. 2437 del codice civile.

3. Il Socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo raccomandata A.R..

4. Nel caso in cui il recesso sia esercitato dal Socio al verificarsi di una delle ipotesi espressamente contemplate dall'art. 2437 del codice civile, la raccomandata dovrà essere inviata entro 30 (trenta) giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei Soci, della decisione o della deliberazione assembleare che legittima il recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. A tal fine l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possono dar luogo al recesso entro 15 giorni dalla data in cui esso ne è venuto a conoscenza.

5. Il diritto di recesso si intende perfezionato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta nella sede sociale. Da tale data il Socio receduto cessa di far parte della compagine sociale e non può quindi esercitare i diritti sociali.

6. Nel caso in cui il recesso sia esercitato dal Socio al verificarsi di una delle ipotesi espressamente contemplate dall'art. 2437 del codice civile, il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, diventa privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

7. Per la determinazione del valore e la liquidazione si applicherà la procedura di cui all'articolo precedente.

8. Il recesso del Socio Operativo causa la risoluzione del Contratto di servizio intercorrente con il medesimo Socio.

Articolo 7

1. Ai fini degli articoli di cui al presente titolo, per cessione o trasferimento si intende qualsiasi atto di disposizione a titolo oneroso o gratuito, ivi inclusi conferimenti in società o trasferimenti per effetto di fusione o scissione.

TITOLO III - ORGANI

Articolo 8

1. Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio sindacale.
- d) il Revisore dei conti

2. E' vietata la costituzione di organi ulteriori e/o diversi, salvo quanto più precisamente stabilito dalle disposizioni di legge in tema di società a partecipazione pubblica. a

3. I componenti degli organi sociali debbono possedere i requisiti soggettivi e di compatibilità previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

4. Nella composizione degli organi deve essere rispettato l'equilibrio di genere nei termini stabiliti dalla legge 12.7.2011 n.120 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 9

1. Le scelte generali dell'impresa sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci. Al Consiglio di amministrazione/Amministratore unico spetta una conseguente attività di tipo esecutivo, oltre che l'assunzione delle decisioni sulle operazioni che non rivestano un carattere strategico per la società.

2. Il Consiglio di amministrazione dovrà, in ogni caso, uniformarsi alle direttive e agli indirizzi impartiti dall'Assemblea dei soci.

TITOLO IV – ASSEMBLEA

Articolo 10

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione presso la sede della società, o in altro luogo indicato purchè in Italia, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare.

3. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. Le delibere di assemblea straordinaria relative a modifiche dello

statuto, ad aumento del capitale sociale ed alla messa in liquidazione della società devono essere approvate con la maggioranza pari al 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Articolo 11

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, in presenza di speciali ragioni previste dall'articolo 2364, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso il Consiglio di Amministrazione, nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile, segnalerà le motivazioni della dilazione.

2. L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata, ai fini dell'espletamento dell'attività di gestione ad essa riservata ai sensi dell'articolo nono del presente statuto, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno e nei casi previsti dalla legge.

3. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che abbiano provveduto a depositare, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, le loro azioni presso la sede sociale o presso gli Istituti indicati nell'avviso di convocazione.

Articolo 12

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, da altro amministratore designato dal Consiglio stesso.

2. In difetto, l'Assemblea è presieduta da una persona scelta dagli azionisti intervenuti.

3. Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto per atto pubblico, con l'intervento di un notaio.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 13

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, ivi compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci, di cui due indicati dal comune di Sestri Levante.

2. Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice civile.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, l'Assemblea provvede a sostituirli su designazione del

socio che aveva designato gli amministratori cessati. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

4. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione si intenderà decaduto e si dovrà procedere immediatamente a convocare l'Assemblea affinché provveda alle nuove nomine.

5. Se vengono a mancare tutti gli amministratori, l'Assemblea dovrà essere convocata di urgenza dal Collegio sindacale il quale potrà compiere, nel frattempo, tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 14

1. Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti un Vice Presidente, al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento e senza esercitare funzioni ulteriori né ricevere compensi aggiuntivi. Il Consiglio può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci ogni qualvolta sia necessario od opportuno nell'interesse della Società ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio sindacale.

3. La convocazione è fatta mediante avviso dato con lettera raccomandata o PEC al domicilio di ciascun amministratore almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con indicazione delle materie da trattare. In caso di urgenza, la convocazione potrà anche essere fatta con avviso telegrafico o a mezzo telefax almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Della convocazione viene dato avviso ai sindaci, con invito ad intervenire all'adunanza.

4. Sono ammesse sedute in videoconferenza purché:

- siano indicati nell'avviso di convocazione tutti i luoghi collegati, tra i quali ogni Socio potrà scegliere a sua discrezione, senza spese a suo carico;
- in uno tra questi, che sarà considerato il luogo di svolgimento dell'Assemblea, siano simultaneamente presenti Presidente e Segretario;
- sia agevolmente possibile al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia agevolmente possibile al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia agevolmente possibile agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; laddove anche una sola di tali

funzionalità risulti anche temporaneamente indisponibile, il Presidente sospende i lavori, indipendentemente dalla percentuale di capitale che interviene in videoconferenza;

- si dia analiticamente atto in verbale dell'adempimento di tutte le prescrizioni di cui ai punti precedenti.

Articolo 15

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta degli amministratori intervenuti.

3. In caso di parità (salvo qualora in adunanza siano presenti solo due consiglieri) prevale il voto del Presidente.

4. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

5. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16

1. Il Consiglio di amministrazione provvede al coordinamento ed allo sviluppo delle attività sociali ed è investito di tutti i poteri di amministrazione che non siano riservati, dalla legge o dal presente statuto, all'Assemblea dei soci. In ogni caso, ogni qualvolta si tratti di intraprendere iniziative e/o attività aventi carattere patrimoniale non riconducibili al normale esercizio dell'amministrazione della società, il Consiglio di amministrazione dovrà sottoporre queste ultime all'attenzione dell'Assemblea ordinaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2364 n.4 del codice civile, predisponendo a tale proposito un bilancio preventivo e una indicazione dei fondi reperibili.

Articolo 17

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute, per conto della società, nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'assemblea ordinaria per la determinazione dei compensi di cui al n. 3 dell'art.2364 del codice civile.

2. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed è parimenti vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali

Articolo 18

1. La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi, nonchè la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione (od a chi ne fa le veci). La suddetta rappresentanza, nonchè la firma sociale,

spettano altresì alle persone delegate dal Consiglio di amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge nei limiti dei poteri loro conferiti.

TITOLO VI ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 19

1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti - di cui almeno due effettivi nominati dal comune di Sestri Levante - in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Al Collegio sindacale competono le funzioni di controllo di cui all'art.2403 del codice civile.

Articolo 19bis

1. Ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile, come integrato dall'art.3, comma 2 del D.Lgs. 19.8.2016 n.175, la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. La nomina dell'organo di revisione contabile e la durata dell'incarico sono deliberate dall'Assemblea.

TITOLO VII BILANCIO - UTILI – RISERVE

Articolo 20

1. Il primo esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre duemilacinque.

2. Gli esercizi sociali successivi terminano al trentuno dicembre di ogni anno.

3. Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di amministrazione, in conformità all'articolo 2429 bis del codice civile, e dal Collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2432 del codice civile, è presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

4. Gli utili netti risultanti dal bilancio - previa deduzione del cinque per cento (5%) da destinare a riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale - sono ripartiti tra i soci in proporzione alle quote di partecipazione, salva diversa deliberazione dell'Assemblea che disponga di rimandarne la distribuzione ai successivi esercizi o di destinare l'intero o una parte a speciali riserve.

5. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

6. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo, entro il termine e con le modalità dallo stesso annualmente fissate.

Articolo 21

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi in materia di società a partecipazione pubblica.